

## CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE TRAMITE PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO

tra le parti:

Società Cooperativa Sociale Con.Solida., di seguito denominata Società Cooperativa, con sede legale in Trento, Via Rienza 10, codice fiscale e partita I.V.A. 01150390225, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che interviene ed agisce nella sua qualità di \_\_\_\_\_

e

Comune di Riva del Garda con sede legale in Riva del Garda (TN) codice fiscale: 84001170228 - partita IVA: 00324760222 rappresentato da \_\_\_\_\_ che interviene ed agisce nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del citato Comune;

premesso che

Con deliberazione n. 1329 di data 5 giugno 2009, che integra la deliberazione 254/05 e ss.mm.ii., la Giunta Provinciale ha autorizzato l'allora Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale, ora denominato Servizio Sostegno Occupazionale e Valorizzazione Ambientale (da qui in poi Serv. SOVA), a collocare i soggetti di cui ai punti sotto presso cooperative sociali e/o loro consorzi.

- a) i lavoratori le cui caratteristiche di natura psicofisica sono tali da rendere inadeguata o impossibile la loro collocazione all'interno degli ambiti di lavoro tradizionali (*collocamento ex novo*);
- b) i lavoratori per i quali l'Unità Operativa di Medicina Legale abbia espresso un giudizio di non idoneità alla mansione e per i quali risulta quindi necessario individuare un nuovo percorso (*collocamento mediante trasferimento dal settore "tradizionale"*);
- c) i lavoratori il cui impiego nella cooperazione sociale può essere funzionale al proficuo inserimento dei soggetti di cui alle lettere a) e b) (*collocamento ex novo e/o mediante trasferimento dal settore "tradizionale"*).

Il Serv. SOVA ha pertanto affidato a Con.Solida. la progettazione per questi soggetti - tramite azioni di orientamento e valutazione - di un possibile percorso di tipo lavorativo con il coinvolgimento di cooperative sociali socie.

Con.Solida. realizza tali percorsi lavorativi o direttamente o attraverso le cooperative sociali socie che, condividendo le finalità generali del c.d. "Progettone sociale", possiedono esperienza e competenze specifiche nei settori di cui alle citate deliberazioni n. 254/05 e ss.mm.ii e n. 1329/09 e hanno dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68/99. Le cooperative sociali socie affidatarie sono individuate da Con.Solida. e progressivamente coinvolte nel corso delle attività propedeutiche di orientamento e valutazione svolte in raccordo con il Serv. SOVA.

In base agli esiti della valutazione preliminare, i lavoratori assunti da Con.Solida. o dalle cooperative sociali socie affidatarie o in distacco presso le stesse, potranno essere impiegati, sulla base di un progetto individuale di inserimento lavorativo, con diverse modalità, per esempio:

1 in attività lavorative di interesse pubblico proprie della cooperazione sociale (*collocamento interno*), la cui natura dovrà essere attestata dalla singola cooperativa e autorizzata dal Serv. SOVA. Tale impiego dei soggetti è comunque da intendersi esclusivamente aggiuntivo, a supporto e non in sostituzione del personale della cooperativa;

2 in strutture ospitanti, la cui assegnazione di personale è stata direttamente autorizzata dal Serv. SOVA (*collocamento esterno*).

3 in attività di manutenzione ordinaria del verde affidate dal Serv. SOVA (collocamento in cantiere).

Considerata la positiva esperienza avviata nel 2009, il Serv. SOVA anche per l'anno 2022 ha affidato a Con.Solida. con la **determinazione del Dirigente n. 6934 di data 30/11/2021:**

- la valutazione delle potenzialità lavorative dei lavoratori di cui alle lettere a) e b), al fine di individuare, se possibile, un percorso lavorativo;
- l'inserimento lavorativo tramite progetto individualizzato dei lavoratori a), b) e c) - garantendo in primis la continuità a coloro che sono già stati assunti dalle cooperative sociali socie affidatarie.

Con.Solida nell'attuazione degli interventi di cui al precedente punto si avvale della collaborazione di sue Cooperative sociali socie le quali per dislocazione sul territorio e soprattutto per l'esperienza e professionalità possedute meglio si prestano nella gestione dell'andamento dell'inserimento lavorativo dei lavoratori interessati.

Considerato che

Il Comune di Riva del Garda ha dato la sua disponibilità a collaborare ad un progetto di inserimento lavorativo, allegato alla presente convenzione e che della stessa ne è parte integrante.

Il Serv. S.O.V.A. con nota n. .... dd. .... ha comunicato a Con.Solida. l'autorizzazione all'assunzione diretta o tramite sue Cooperative socie di 1 (uno) lavoratore, Signor/ Signora\_\_\_\_\_.

Tutto ciò premesso fra le suddette parti si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Comma 1) Il Comune di Riva del Garda si è reso disponibile a collaborare ad un percorso di inserimento lavorativo sulla base di un progetto condiviso tra le parti-

allegato e parte integrante della presente convenzione - e che vedrà coinvolta il/la Signor/Signora \_\_\_\_\_.

Comma 2) Tale collaborazione vedrà il coinvolgimento della Cooperativa sociale socia OASI-TANDEM s.c.s. con sede legale a .....(TN) ....., che del/della Signor/Signora \_\_\_\_\_ è datore di lavoro.

Comma 3) Con.Solida. e Oasi-Tandem nella gestione di tale progetto di inserimento lavorativo si impegnano a collaborare attivamente con il Comune di Riva del Garda nella sua realizzazione e gestione assicurando un riferimento continuativo di personale e una interlocuzione costante e puntuale.

Comma 4) Il lavoratore è a tutti gli effetti lavoratore dipendente di Oasi-Tandem.

Comma 5) Il lavoratore, su indicazioni del Personale incaricato dal Comune di Riva del Garda, svolgerà mansioni a supporto dell'Ente come da sopracitato progetto lavorativo.

Comma 6) Durante il primo periodo, se necessario, al lavoratore verrà garantita una adeguata formazione, informazione ed affiancamento concordata tra le parti.

Comma 7) Oasi-Tandem e il Comune di Riva del Garda concorderanno la possibilità di fornire agli operatori dei tesserini marcatempo o l'utilizzo di altre adeguate forme di rilevazione delle presenze.

## Art. 2

Comma 1 ) Con.Solida., Oasi-Tandem e il Comune di Riva del Garda devono ottemperare a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. In particolare essi devono:

- a) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto della presente convenzione;
- b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi interferenziali.

Comma 2) Oasi-Tandem fornirà al lavoratore calzature a norma - D.P.I se previste e comunque l'abbigliamento richiesto dal Comune di Riva del Garda, nonché il tesserino di riconoscimento previsto per legge.

## Art. 3

La presente convenzione ha validità a decorrere dal \_\_\_\_\_ con scadenza al 31/10/2022.

## Art. 4

Nessuna quota di compartecipazione al costo lavoro è dovuta dal Comune di Riva del Garda , così come stabilito dal Serv. Sova .

## Art. 5

Comma 1) CON.SOLIDA, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Riva del Garda, ad osservare e a far osservare a Oasi-Tandem, ai suoi operatori ed eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Comma 2) A tal fine CON.SOLIDA e Oasi-Tandem danno atto che gli è stato trasmesso e di aver preso visione, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso - parte integrante della presente contratto - per una sua più completa e piena conoscenza. CON.SOLIDA e Oasi-Tandem si impegnano a trasmettere copia dello stesso ai propri operatori ed eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

Comma 3) La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 1 e 2 del presente articolo può costituire causa di risoluzione della presente convenzione.

#### Art.6

Comma 1) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), si precisa che con separato atto la Società Cooperativa dovrà, ove ne sussistano i presupposti, essere incaricato Responsabile del trattamento.

Comma 2) In tal caso, la mancata accettazione dell'incarico di cui al precedente comma, comporterà la risoluzione della presente convenzione.

#### Art. 7

Qualora CON.SOLIDA riscontri importanti violazioni o inosservanze relativamente alla presente convenzione, potrà prospettare - sentito il Serv. SOVA - la risoluzione della presente convenzione. La presente convenzione si ritiene comunque estinta nel caso in cui presso il Comune di Riva del Garda non presti più servizio nessun lavoratore (per dimissioni, licenziamento, trasferimenti e/o pensionamento).

#### Art. 8

Per quanto non contemplato dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle disposizioni legislative vigenti.

Redatto in duplice esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

il Comune di Riva del Garda

---

Consorzio della Cooperazione Sociale  
Con.Solida. s.c.s.

---

Data,